

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SODNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 81/04/IT

14 ottobre 2004

Conclusioni dell'avvocato generale Juliane Kokott nelle cause riunite
C-387/02, C-391/02 e C-403/02

Silvio Berlusconi e a.

SECONDO L'AVVOCATO GENERALE JULIANE KOKOTT UNA LEGGE PENALE PIÙ FAVOREVOLE ADOTTATA SUCCESSIVAMENTE ALLA COMMISSIONE DEL REATO DEVE ESSERE DISAPPLICATA SE E IN QUANTO CONTRASTA CON IL DIRITTO COMUNITARIO

La pubblicazione di un bilancio falso andrebbe equiparata all'omessa pubblicazione dello stesso; gli Stati membri dovrebbero dunque prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive anche per l'ipotesi di falso in bilancio. La disapplicazione di una legge penale più favorevole successiva, contrastante con il diritto comunitario, sarebbe compatibile con il principio della legalità della pena.

Il sig. Silvio Berlusconi e altri sono imputati dinanzi ai giudici italiani per falsi in bilancio che avrebbero commesso prima del 2002, anno di entrata in vigore delle nuove disposizioni penali italiane relative all'ipotesi di falso in bilancio. Secondo i giudici penali italiani competenti l'applicazione delle nuove disposizioni penali avrebbe come conseguenza l'impunità degli imputati. Il legislatore italiano avrebbe infatti reso più complessa l'azione penale rispetto alla normativa precedente, in particolare introducendo soglie di tolleranza percentuali, termini di prescrizione più brevi e il presupposto della querela.

I giudici italiani nutrono dubbi sulla compatibilità di tale modifica legislativa con il diritto comunitario. Essi vorrebbero sapere, in sostanza, dalla Corte, se ai sensi delle direttive CE rilevanti¹ la pubblicazione di un bilancio falso vada equiparata all'omessa pubblicazione

¹ Prima direttiva del Consiglio 9 marzo 1968, 68/151/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 65, pag. 8);

dello stesso, e che tipo di sanzioni debbano comminare gli Stati membri per l'ipotesi di falso in bilancio.

L'avvocato generale Juliane Kokott è dell'avviso che, allo stato attuale del diritto comunitario, la pubblicazione di un bilancio falso vada equiparata all'omessa pubblicazione dello stesso. Gli Stati membri dovrebbero quindi comminare adeguate sanzioni anche per l'ipotesi di falso in bilancio. L'esigenza di tutela dei terzi sarebbe particolarmente forte nel caso in cui un bilancio venga pubblicato ma non rappresenti in modo veritiero la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria e il risultato economico della società.

Gli Stati membri disporrebbero di un rilevante margine discrezionale nello strutturare la loro disciplina sanzionatoria nazionale. Ad esempio si potrebbe prendere in considerazione anche una combinazione di norme penali con disposizioni di diritto civile e di diritto amministrativo. Il margine discrezionale degli Stati membri non sarebbe tuttavia illimitato. Infatti, in ogni caso le sanzioni dovrebbero essere *efficaci, proporzionate e dissuasive*.

Le *soglie di tolleranza* come sono state introdotte ora in Italia, non soddisfano, secondo l'avvocato generale, i requisiti del diritto comunitario. La rilevanza di un'imprecisione in un bilancio, non dipenderebbe infatti solo da dati numerici, ma dal fatto se sia stato leso l'affidamento del pubblico. Ciò presupporrebbe una valutazione complessiva di tutte le circostanze del caso concreto.

Le *disposizioni relative alla prescrizione*, secondo l'avvocato generale Kokott, sono ammissibili, in via di principio, ma non devono essere strutturate in modo tale che le pene comminate, in realtà, non vengano mai, o solo raramente, irrogate.

Il *presupposto della querela* a favore dei soci e dei creditori non potrebbe essere censurato se e in quanto si tratti solo della tutela dei loro interessi patrimoniali. Dovrebbe tuttavia esservi anche una norma generale che commini sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive a tutela degli interessi dei terzi. Tali sanzioni dovrebbero poter essere irrogate d'ufficio ed essere applicate indipendentemente da un eventuale danno patrimoniale.

Come osserva l'avvocato generale nelle sue conclusioni, spetta ai giudici del rinvio valutare, nel caso concreto, se le nuove disposizioni penali corrispondano ai requisiti di diritto comunitario esposti. I giudici nazionali, in presenza di una legge penale più favorevole adottata successivamente alla commissione del reato, in tutto o in parte incompatibile con i precetti del diritto comunitario, sarebbero tenuti a dare applicazione al diritto comunitario e a disapplicare la legge penale più favorevole. Non sarebbe necessario, a tale scopo, rivolgersi prima al giudice costituzionale nazionale.

L'avvocato generale sottolinea anche che il principio della legalità della pena (*nullum crimen, nulla poena sine lege*) in un caso del genere non viene violato, in quanto i fatti

Quarta direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/660/CEE, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222, pag. 11);

Settima direttiva del Consiglio 13 giugno 1983, 83/349/CEE, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti consolidati (GU L 193, pag. 1).

censurati al momento della loro commissione erano punibili secondo il diritto nazionale. All'epoca dei fatti gli imputati non potevano fare affidamento sull'impunità del loro comportamento. L'applicazione retroattiva di una legge penale più favorevole successiva costituirebbe una *deroga* al principio della legalità della pena. Una deroga di tal genere sarebbe giustificata solo qualora la legge penale più favorevole successiva fosse compatibile con il diritto comunitario.

Importante: L'opinione dell'avvocato generale non vincola la Corte. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa di cui è stato investito. La Corte di giustizia comincia adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione, che non impegna la Corte di giustizia.

Lingue disponibili: DE, EN, ES, FR, IT

Il testo integrale delle conclusioni si trova alla nostra pagina Internet (<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it>). Può essere consultato a partire dalle ore 12 CET il giorno della pronuncia

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna Angelidis
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*